NORME PER LA ELEZIONE E LA CONVOCAZIONE DEL PRIMO CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA E DISCIPLINA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' E DEL CONTENZIOSO ELETTORALE

Art. 16

Rappresentanti di partito o di gruppo politico

La designazione dei rappresentanti del partito o del gruppo politico, incaricati di depositare le liste dei candidati nei singoli Collegi, deve essere effettuata con le modalita' dell'articolo 17 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, presso la prefettura di Trieste che provvedera' a rimetterle a ciascuno Ufficio centrale circoscrizionale entro il quarantunesimo giorno antecedente quello della votazione. La designazione di eventuali rappresentanti supplenti puo' essere effettuata entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione.

Versione in vigore dal 28 febbraio 1964, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' e del contenzioso elettorale
Estremi	Legge 3 febbraio 1964, n. 3
Titolo	III — Procedimento elettorale per la prima elezione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-elezione-e-la-convocazione-del-primo-consiglio-regionale/art-16-rappresentanti-di-partito-o-di-gruppo-politico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it